Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — Roma Lunedì, 22 maggio 1933 Anno XI — Numero 119

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGE 6 aprile 1933, n. 446.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993). Pag. 2174

LEGGE 6 aprile 1933, n. 447.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime . . . . Pag. 2174

LEGGE 6 aprile 1933, n. 448.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei Comuni e delle Provincie . Pag. 2174

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. 449.
Inclusione dell'abitato di Rocca di Neto in provincia di Catanzaro tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 . . . . . . Pag. 2174

REGIO DECRETO 21 maggio 1933, n. 450.
Operazione di credito per il finanziamento di un primo lotto di lavori per l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato . . . . Pag. 2175

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 451.
Modificazioni alla circoscrizione territoriale dei Circoli di Corte d'assise nel distretto della Corte d'appello di Palermo, ed alle piante organiche della magistratura per i tribunali di Bergamo e di Savona . . . . Pag. 2175

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 452.
Norme per l'esercizio del credito agrario da parte della filiale in Mogadiscio della Cassa di risparmio di Torino . Pag. 2176

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 453.
Indennità di soggiorno spettanti ai tecnici provvisori e giornalieri ed agli scrivani avventizi e giornalieri addetti alla formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . . Pag. 2178

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1933, n. 454.
Approvazione del contratto stipulato il 26 luglio 1932 nel quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito la caserma demaniale Umberto I all'Ospedale civile di S. Maria degli Angeli in Pordenone, ed obbligo al comune di Pordenone di concorrere nelle spese occorrenti per la costruzione di una nuova caserma. Pag. 2179

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia nel recinto dei Magazzini generali del nuovo porto mercantile di Napoli . . . . Pag. 2179

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2179

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcooliche originari e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita . . . . . Pag. 2183

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane . . . . Pag. 2183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 2183
Banca d'Italia: Situazione al 30 aprile 1933-XI . . Pag. 2184
Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 2186
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 2187
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2188
Diffida per smarrimento di titolo del consolidato 3,50 %. Pag. 2188
Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %. Pag. 2188

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 22 MAGGIO 1933-XI

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Maggio 1933 Anno XI (Fascicolo 5).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1933, n. **446**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1928, n. 1993).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 6 aprile 1933, n. **447**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 6 aprile 1933, n. **448**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei Comuni e delle Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei Comuni e delle Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933, n. **449**.

Inclusione dell'abitato di Rocca di Neto in provincia di Catanzaro tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro

decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocca di Neto, in provincia di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 maggio 1933, n. 450.
Operazione di credito per il finanziamento di un primo lotto di lavori per l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1888, riflettente l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, concernente la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Ritenuta l'urgenza di addivenire al perfezionamento di una operazione di credito, per provvedere ai fondi occorrenti per l'esecuzione di un primo lotto di lavori, da contrarsi col Consorzio di credito per le opere pubbliche;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie di Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, costituito con R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, un mutuo per la somma di L. 600.000.000 (seicento milioni), occorrente per l'esecuzione di un primo lotto di lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie esercite dallo Stato, di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1888.

Art. 2.

Il mutuo di L. 600.000.000, di cui al precedente art. 1, sarà versato in un corrispondente ammontare nominale di obbligazioni, a premi, del Consorzio di credito per le opere pubbliche « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato »: obbligazioni che verranno collocate a cura del Consorzio di credito suddetto per conto e nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria.

Il mutuo stesso sarà ammortizzato in 20 anni, a decorrere dal 1° luglio 1933, ed il relativo contratto sarà stipulato con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero delle comunicazioni e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Le quote annuali di ammortamento — comprensive degli interessi, quote di ammortamento di capitale e dei premi sulle obbligazioni — saranno pagate dall'Amministrazione ferroviaria in due rate semestrali.
Le annualità dovute al Consorzio di credito saranno iscritte con distinta impostazione nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, a partire dall'esercizio finanziario 1933-34, e saranno specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito stesso.

Art. 3.

All'operazione di mutuo, di cui al presente decreto, sono applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riflettenti la completa esenzione di qualsiasi onere fiscale e, pertanto, il Consorzio di credito è esente, anche, dalla quota di abbonamento di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 82. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 451.
Modificazioni alla circoscrizione territoriale dei Circoli di Corte d'assise nel distretto della Corte d'appello di Palermo, ed alle piante organiche della magistratura per i tribunali di Bergamo e di Savona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di assise;
Visto il R. decreto 29 ottobre 1931, n. 1394, col quale è stata determinata la circoscrizione territoriale dei Circoli di Corte di assise nel distretto della Corte d'appello di Palermo;
Visti gli articoli 11 e 12 della legge 17 aprile 1930, n. 421;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° giugno 1933 la sede di normale convocazione e la circoscrizione territoriale delle Sezioni della Corte di appello di Palermo in funzioni di Corte d'assise sono determinate dalla tabella *A* annessa al presente decreto, fir-

mata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, restando così modificata la tabella allegata al R. decreto 29 ottobre 1931, n. 1394.

Art. 2.

Dal 1° giugno 1933 le piante organiche della magistratura restano determinate per i tribunali di Bergamo e di Savona dalla tabella *B* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 81. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Corte d'appello	Sezione in funzion di Corte d'assise	Sede di normal convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
Palermo . .	Sezione 1ª	Palermo	Palermo
	Id. 2ª	Palermo	Palermo
	Id. 3ª	Agrigento	Agrigento, Sciacca
	Id. 4ª	Agrigento	Agrigento, Sciacca
	Id. 5ª	Caltanissetta	Caltanissetta, Enna, Nicosia
	Id. 6ª	Termini Imerese	Termini Imerese
	Id. 7ª	Trapani	Trapani

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Guardasigilli:
DE FRANCISCI.

TABELLA *B*.

Tribunali	Magistratura giudicante			Pubblico Ministero	
	Presidenti	Presidenti di Sezione	Giudici	Procuratori del Re	Sostituti procuratori del Re
Bergamo . . .	1	1	9	1	2
Savona	1	1	7	1	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Guardasigilli:
DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 452.

Norme per l'esercizio del credito agrario da parte della filiale in Mogadiscio della Cassa di risparmio di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme in base alle quali la filiale in Mogadiscio della Cassa di risparmio di Torino dovrà eseguire le operazioni di credito agrario;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760; il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1928, n. 3130, ed i decreti Ministeriali 23 gennaio e 18 giugno 1928 che regolano la materia dei prestiti agrari nel Regno;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Torino è autorizzata a compiere nella Somalia Italiana per mezzo dell'apposita filiale già istituita in Mogadiscio con decreto Ministeriale del 10 giugno 1932-X, operazioni di credito agrario di esercizio ed operazioni di credito agrario di miglioramento.

La Cassa di risparmio di Torino fisserà annualmente la misura dell'interesse che potrà essere percepito dalla filiale predetta sulle operazioni di cui sopra, e che comunque non potrà essere superiore dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto.

Art. 2.

Sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:

1° I prestiti ai coltivatori di terreni, agli Enti ed Associazioni agrarie, siano essi proprietari o concessionari:

a) per la coltivazione di terreni, la raccolta, la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

b) per l'acquisto di bestiame, macchine e attrezzi agricoli, occorrenti alla dotazione del fondo;

c) per pagamento di canoni, corrisposte d'affitto e per spese di assicurazione.

2° Le anticipazioni su pegni di prodotti agricoli depositati in magazzini generali od in altro luogo di pubblico o privato deposito.

3° I prestiti a favore di Consorzi di colonizzazione:

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

Art. 3.

Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento i mutui concessi per:

1° esecuzione di piantagioni a lungo ciclo di vegetazione e trasformazioni culturali;

2° costruzioni di strade poderali;

3° sistemazione di terreni;

4° costruzione di pozzi e abbeveratoi, muri di cinta, siepi e di ogni altro mezzo atto a cingere e chiudere fondi;

5° costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

6° costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile ed irrigazione; per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

7° rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi;

8° acquisto di terreni, affrancazione di canoni e riscatto di debiti onerosi precedentemente contratti per migliorie già apportate ai fondi;

9° costruzione, riattamento e adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per deposito di bestiame.

Art. 4.

I prestiti di cui al n. 1 lettera *a*) dell'art. 2 non possono concedersi se non a favore di quegli agricoltori che abbiano i loro terreni già sistemati a coltura.

Art. 5.

I prestiti per gli scopi indicati all'art. 2 del presente decreto avranno durata variabile da un anno a cinque anni e saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria avente i requisiti e gli effetti stabiliti dalle norme del Regno, firmata dal debitore principale ed avallata dai Consorzi di colonizzazione della Somalia oppure da altra firma di assoluto riposo dell'ente mutuante.

I prestiti potranno altresì avere forma cambiaria con garanzia ipotecaria.

Art. 6.

I prestiti contemplati nell'art. 2 del presente decreto, da accordare ai concessionari di terreni demaniali non ancora passati in proprietà, saranno subordinati al parere favorevole del Governo della Colonia, che provvederà a segnalare senza sua responsabilità, caso per caso alla Cassa di risparmio, i nomi di quei concessionari in confronto dei quali debba essere dichiarata la revoca della concessione.

Art. 7.

A garanzia delle operazioni contemplate nel presente decreto sono estesi a favore della Cassa di risparmio di Torino a Mogadiscio tutti i privilegi concessi in materia dalle leggi vigenti attualmente nel Regno e che fossero in avvenire accordati, per il periodo di durata dei prestiti stabilito dal presente decreto.

Il privilegio convenzionale, che sia costituito a garanzia dei prestiti di cui al presente decreto, sarà registrato presso il Regio residente in funzione di notaio, nella cui giurisdizione è posto il fondo e sarà inscritto su apposito registro da tenersi dalla Conservatoria delle ipoteche presso l'Ufficio del giudice della Colonia.

Art. 8.

Quando il debitore deteriori o distragga oggetti sottoposti al privilegio di cui al precedente articolo, oppure impieghi in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dagli articoli 334 e 335 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o, in qualunque modo, per dolo o per colpa diminuisca notevolmente la garanzia dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 9.

Se il debitore non versi integralmente alle scadenze stabilite l'importo del prestito o delle singole rate di rimborso di esso, il giudice della Colonia, su istanza dell'Istituto mutuante, ed assunte sommarie informazioni, può ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguità senza formalità giudiziarie con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 10.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, di cui al n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'Istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

Art. 11.

I mutui di cui all'art. 3 del presente decreto avranno durata da cinque anni a venticinque anni e saranno effettuati previa stipulazione di apposito contratto e dietro prestazione di garanzia ipotecaria (ipoteca di 1° grado) sui fondi di proprietà dei mutuatari od avuti da questi in concessione con regolare decreto governatoriale o ministeriale.

Art. 12.

I mutui ipotecari devono essere rimborsati in un periodo non superiore ai venticinque anni con il sistema di ammortamento mediante semestralità fisse posticipate comprensive di capitale, interessi ed accessori.

Il periodo di ammortamento ha sempre inizio col 1° gennaio e le semestralità sono pagabili al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno salvo le regolarizzazioni a parte degli interessi al tasso pattuito dal giorno della stipulazione del contratto al giorno di inizio dell'ammortamento.

L'inizio dell'ammortamento può essere fissato anche ad epoca successiva a quella dell'ultimazione delle somministrazioni e cioè all'epoca in cui i miglioramenti divengono fruttiferi ma in ogni caso non oltre cinque anni dalla prima somministrazione.

Art. 13.

I mutui ipotecari di cui all'articolo precedente da accordare ai concessionari di terreni demaniali non ancora passati in proprietà saranno subordinati alla emanazione di decreti governatoriali, da allegare ai contratti di mutuo, dai quali risulti che i diritti dello Stato sulle concessioni sono postergati a quelli dell'Istituto mutuante.

Art. 14.

I mutui di cui sopra devono essere contenuti nei limiti di somme segnati dal piano di opere presentato dal richiedente e riconosciuto idoneo dall'Istituto mutuante.

Art. 15.

Il mutuo ipotecario non può eccedere il 50 % della somma corrispondente al valore cauzionale del fondo prima dei miglioramenti, aumentato del valore dei miglioramenti, a giudizio dell'Istituto mutuante.

In ogni caso la quota percentuale del mutuo corrispondente al valore delle migliorie ancora da introdurre, sarà versata al mutuatario soltanto dopo l'accertamento da parte della Cassa che le migliorie stesse sono state effettivamente introdotte.

Art. 16.

I mutui per acquisti di terreni a scopo di miglioramento non possono eccedere i tre quarti del valore cauzionale dei terreni da acquistare. In nessun caso però la somma da mutuare per pagamento di prezzo d'acquisto può eccedere la cifra a cui ammonta il preventivo dei miglioramenti.

Tali mutui sono subordinati all'accertamento della capacità tecnica del richiedente ed all'esistenza di un insieme di condizioni le quali assicurino che acquisto e gestione non vengano fondate essenzialmente sul credito.

Art. 17.

I mutui per affrancazione di canoni o per riscatto di debiti possono essere concessi solo quando l'affrancazione od il riscatto risultino essere condizioni necessarie per l'esecuzione dei miglioramenti. Per i limiti di somme da mutuare valgono le disposizioni del precedente art. 16.

Art. 18.

I mutui per costruzioni, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per deposito di bestiame possono essere concessi esclusivamente ad enti e società legalmente costituiti, composti di agricoltori che, in prevalenza conducano direttamente i fondi.

Il mutuo non può in nessun caso eccedere il costo della costruzione o del riattamento nè superare i tre quarti della somma complessiva risultante dal detto costo aumentato del valore di stima cauzionale del terreno su cui sorge la costruzione o che è a questa particolarmente annesso.

Art. 19.

Il mancato inizio o la mancata esecuzione dei miglioramenti nei termini convenuti dà diritto all'Istituto mutuante di considerare di pieno diritto risoluto, senza pronuncia di magistrato, il contratto di mutuo e di richiedere la immediata restituzione della somma mutuata.

Art. 20.

Il mancato pagamento anche di una sola rata semestrale di ammortamento del mutuo od anche soltanto una accertata diminuzione di valore cauzionale del fondo dato in garanzia, darà pieno diritto all'Istituto mutuante di considerare decaduto dal beneficio della mora il debitore e di richiedere la restituzione del capitale mutuato senza necessità di giudiziale domanda o di pronuncia di magistrato.

Art. 21.

Della Commissione consultiva presso la filiale in Mogadiscio della Cassa di risparmio di Torino incaricata di esaminare le richieste di prestiti, di cui al presente decreto, farà parte un rappresentante del Governo della Colonia.

Art. 22.

Tutti gli atti e i contratti relativi ai prestiti, di cui al presente decreto, comprese le costituzioni di ipoteche, sono esenti da ogni tassa, salvo il disposto della nota alla parte IV della tariffa A annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nel caso di uso di tali atti nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Alessandria d'Egitto, addì 7 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 aprile 1933, n. 453.

Indennità di soggiorno spettanti ai tecnici provvisori e giornalieri ed agli scrivani avventizi e giornalieri addetti alla formazione e conservazione del nuovo catasto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato col R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli ultimi due comma delle norme per l'applicazione della tabella A allegata al R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, sono sostituiti i seguenti:

« Nessuna indennità giornaliera viene corrisposta ai tecnici provvisori e giornalieri ed agli scrivani avventizi e giornalieri addetti alla formazione ed alla conservazione del nuovo catasto, per sopraluoghi compiuti nei Comuni di ordinaria residenza in località lontane non più di tre chilometri dalla sede dell'ufficio cui è addetto l'impiegato, quando la popolazione del Comune non superi i 200.000 abitanti; e non più di cinque chilometri dalla stessa sede, nei Comuni con popolazione maggiore.

« Spetterà ai medesimi impiegati metà dell'indennità normale per sopraluoghi in località situate a distanze maggiori delle precedenti dalla sede dell'ufficio; ed i due terzi quando essi debbano pernottare fuori dell'abitato, ferma restando la condizione della maggiore distanza.

« Per i lavori di tavolo di speciale importanza eseguiti nei Comuni di ordinaria residenza, ma fuori del proprio ufficio, può essere accordata ai predetti impiegati l'indennità da un quinto ad un terzo della normale, purchè fra i due uffici esista la distanza minima di tre o di cinque chilometri e seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore ai 200.000 abitanti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1933 *Anno XI*
Atti del Governo, registro 332, *foglio* 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1933, n. 454.

Approvazione del contratto stipulato il 26 luglio 1932 nel quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito la caserma demaniale Umberto I all'Ospedale civile di S. Maria degli Angeli in Pordenone, ed obbligo al comune di Pordenone di concorrere nelle spese occorrenti per la costruzione di una nuova caserma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dare inizio ai lavori di costruzione di una nuova caserma nel presidio di Pordenone;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone quella parte della caserma demaniale Umberto I, distinta in catasto di Pordenone coi mappali 1889, 1890-*b* e 1891-*c* della superficie di ettari 2.91.60 ed il comune di Pordenone si obbliga concorrere alla spesa di L. 2.000.000 preventivata per la costruzione di una nuova caserma per un reparto di arma a cavallo, con un contributo di L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1933 *Anno XI*
Atti del Governo, registro 332, *foglio* 60. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire una propria agenzia nel recinto dei Magazzini generali del nuovo porto mercantile di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria agenzia nel recinto dei magazzini generali « punto franco e frigorifero » (nel Bacino del Littorio) del nuovo porto mercantile di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(2029)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-141 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Savli Michele fu Andrea e fu Bergine Maria, nato a Ursina il 29 settembre 1859 e residente a Ursina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Savli Antonio, nato a Ursina il 16 gennaio 1900, figlio;
Savli Giuseppe, nato a Ursina il 25 febbraio 1902, figlio;
Savli Caterina, nata a Ursina il 24 gennaio 1904, figlia;
Savli Andrea, nato a Ursina il 7 dicembre 1905, figlio;
Savli Teresa, nata a Ursina il 9 settembre 1910, figlia;
Savli Luigia, nata a Ursina l'8 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1167)

N. 50-140 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Savli Giovanni fu Simone e fu Medved Maria, nato a Montenero il 17 dicembre 1877 e residente a Montenero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Savli Cirillo, nato a Montenero il 7 febbraio 1914, figlio;
Savli Cristina, nata a Boriana il 29 ottobre 1915, figlia;
Savli Giovanni, nato a Diano Marina il 10 maggio 1918, figlio;
Savli Luigia, nata a Montenero l'11 ottobre 1920, figlia;
Savli Maria, nata a Montenero il 24 marzo 1872, sorella;
Savli Francesco, nato a Montenero l'11 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1168)

N. 50-139 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Savli Giuseppe di Simone e di Kurincic Teresa, nato a Idresca il 10 dicembre 1897 e residente a Idresca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Savli Maria di Ignazio Mateuc, nata a Idresca il 20 ottobre 1897, moglie;
Savli Maria, nata a Idresca il 28 dicembre 1923, figlia;
Savli Giuseppe, nato a Idresca il 21 settembre 1925, figlio;
Savli Sofia, nata a Idresca il 1° maggio 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1169)

N. 50-138 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Savli Giovanni di Simone e di Kurincic Teresa, nato a Idresca il 26 dicembre 1892 e residente a Idresca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Savli Maria fu Giovanni Recna, nata a Idresca il 14 ottobre 1906, moglie;
Savli Simone fu Giovanni, nato a Ladra il 26 ottobre 1861, padre;
Savli Teresa fu Giuseppe Kurincic, nata a Idresca il 20 maggio 1870, madre;
Savli Maria, nata a Idresca il 4 novembre 1904, sorella;
Savli Antonio, nato a Idresca il 13 giugno 1907, fratello;
Savli Francesco, nato a Idresca il 22 gennaio 1910, fratello;
Savli Luigi, nato a Idresca l'8 gennaio 1914, fratello.
Savli Giuseppe-Giovanni, nato a Idresca il 19 marzo 1928, figlio;
Savli Maria, nata a Idresca l'11 maggio 1930, figlia;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1170)

N. 50-140 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Giovanni fu Giovanni e fu Ivancic Maria, nato a Camina il 15 febbraio 1867 e residente a Camina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Maria fu Giovanni Rutar, nata a Selisce il 27 agosto 1877, moglie;
Sovdat Vittorio, nato a Camina il 23 marzo 1901, figlio;
Sovdat Pietro, nato a Camina il 29 giugno 1908, figlio;
Sovdat Caterina, nata a Camina il 12 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1171)

N. 50-109 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Sovdat Andrea fu Andrea e fu Jarc Margherita, nato a Sabbice il 13 dicembre 1862 e residente a Volaria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Soldati ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Sovdat Anna fu Michele Leban, nata a Gabria l'8 luglio 1879, moglie;
Savdat Andrea, nato a Volaria il 10 settembre 1901, figlio;
Sovdat Giovanni, nato a Volaria il 20 agosto 1904, figlio;
Sovdat Francesco, nato a Volaria il 14 settembre 1907, figlio;
Sovdat Giustina, nata a Volaria il 5 novembre 1911, figlia;
Sovdat Paolo, nato a Volaria il 29 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 25 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1172)

N. 50-87 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Saulig Giusto fu Giovanni e fu Pettarin Maddalena, nato a S. Lorenzo di Mossa il 10 agosto 1868 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Saulig Rosa fu Antonio Francovig, nata a S. Lorenzo di Mossa il 4 ottobre 1868, moglie;
Saulig Elda, nata a S. Lorenzo di Mossa il 18 dicembre 1909, figlia;
Saulig Erminio, nato a S. Lorenzo di Mossa l'8 settembre 1891, figlio;
Saulig Giuseppe, nato a S. Lorenzo di Mossa il 5 dicembre 1893, figlio;
Saulig Remigio, nato a S. Lorenzo di Mossa il 20 novembre 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1173)

N. 50-144 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Savli ved. Teresa nata Skocir fu Pietro e fu Kutin Anna, nata a Ursina il 7 dicembre 1881 e residente a Ursina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Savli Francesco fu Francesco, nato a Ursina il 1° dicembre 1901, figlio;
Savli Maria fu Francesco, nata a Ursina il 24 novembre 1903, figlia;
Savli Ignazio fu Francesco, nato a Ursina il 24 luglio 1907, figlio;
Savli Luigia fu Francesco, nata a Ursina il 17 luglio 1909, figlia;
Savli Rodolfo fu Francesco, nato a Ursina il 29 luglio 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1174)

N. 50-143 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Savli Simone fu Giovanni e fu Kutin Caterina, nato a Montenero il 16 ottobre 1872 e residente a Montenero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sauli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1175)

N. 50-252 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Franceskin Maria in Semoli fu Giovanni e fu Pahor Caterina, nata a Sella il 20 agosto 1865 e residente a Sella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1176)

N. 50-251 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Franceskin Caterina in Semoli fu Giovanni e fu Caterina, nata a Sella il 12 maggio 1872 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franceschi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1177)

N. 50-261 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Antonic Antonia in Semoli di Michele e di Pahor Maria, nata a Brestovizza in Valle il 14 giugno 1894 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1178)

N. 50-262 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Antonic Maria Vittoria in Semoli fu Michele e di Pahor Maria, nata a Brestovizza in Valle il 4 luglio 1901 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antoni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1179)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo in data 19 maggio 1933-XI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcooliche originari e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

(2033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera 16 maggio 1933, n. 62, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle Provincie pugliesi e lucane.

(2034)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 113.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 maggio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.59
Inghilterra (Sterlina)	64.80
Francia (Franco)	75.35
Svizzera (Franco)	370.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.69
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.45
Cecoslovacchia (Corona)	57.72
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.905
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.547
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.31
Olanda (Fiorino)	7.771
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 —
Svezia (Corona)	3.36
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.575
Id. 3,50 % (1902)	76.475
Id. 3 % lordo	53.95
Consolidato 5 %	86.55
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.40
Id. id. id. 1940	102.725
Id. id. id. 1941	102.70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.275

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 aprile 1933 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		6.516.729.422, 52	+ 92.804
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero. . . . . L.	583.565.303, 15		— 124.561
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	127.136, 59		+ 86
		583.692.439, 74	— 124.475
Riserva totale . . . . . L.		7.100.421.862, 26	— 31.671
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		330.980.453, 40	+ 2.710
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4.826.628.231, 0[illegible]	+ 19.103
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6.011.681, 73	— 377
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie L.	775.540.633, 32		+ 196.900
Anticipazioni su sete e bozzoli »	55.486, 65		+ 5
		775.796.119, 97	+ 196.905
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.362.201.816.52	— 335
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	22.354.711, 05		+ 13.012
altri . . . . »	62.568.694, 32		+ 12.569
		84.923.325, 37	+ 25.581
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		170.029.841, 41	+ 332
Istituto per la Ricostruzione Industriale Sez. smobilizzi industriali . . . . »		1.070.191.205, 85	+ 21.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti »	107.248.695, 98		—
Impiego fondo pensioni . . »	235.041.180, 34		—
Debitori diversi . . . . »	767.321.994.77		+ 101.400
		1.172.096.871, 09	+ 101.400
Spese . . . . L.		44.168.046, 18	+ 7.116
L.		18.916.247.559, 83	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.956.800.996, 45	— 121.242
L.		45.873.048.556, 28	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		387.936.029, 36	— 1.063
TOTALE GENERALE . . . L.		46.260.984.585, 64	

Saggio normale dello sconto 4 per cento (dal 9 gennaio 1933-XI).

Il Governatore: V. AZZOLINI

(20440)

D'ITALIA

- Versato L. 300.000.000

aprile 1933 XI

PASSIVO.

				DIFFERENZE con la situazione al [illegible] aprile 1933 (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		13.070.381.800 —	+ 201.645
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		319.076.122,65	— 29.819
Depositi in conto corrente	»		869.793.790,17	— 118.862
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.		14.559.251.712,82	+ 52.964
Capitale	L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»		923.085.152,91	— 108.270
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		1.749.794.792,32	+ 347.509
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. Interno — conto corrente	»		78.114.341,61	—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L.	120.580.042,78		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —		—
Creditori diversi	»	696.260.588,51		+ 38.339
			862.840.631,29	+ 38.339
Rendite del corrente esercizio	L.		110.710.928,88	+ 11.222
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—	—
	L.		18.916.247.559,83	
Depositanti	»		26.956.800.996,45	— 121.242
	L.		45.873.048.556,28	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		387.936.029,36	— 1.066
TOTALE GENERALE	L.		46.260.984.585,64	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48.77 %
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 49.86

Ragioneria — Il capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 40.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	161398	35 —	*Ruschetti* Paolo fu Giovanni, dom. ad *Intra* (Novara); con usuf. vital. a Bonati *Cecilia* fu Giovanni, ved. di Carlo *Ruschetti*.	*Ruschetta* Paolo fu Giovanni, dom., ad *Intragna* (Novara); con usuf. vital. a Bonati *Francesca-Cecilia* fu Giovanni, ved. di Carlo *Ruschetta*.
»	174532	80,50	*Ruschetti* Paolo fu Giovanni, dom. a Milano; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 % »	276301 200292	140 — 225 —	Massa Fiorinda, Gennaro e Renato fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale *Sofia* fu Andrea ved. Massa, dom. a Padova; con usuf. vital. a Sersale *Sofia* fu Andrea, ved. di Massa Andrea.	Massa Fiorinda, Gennaro e Renato fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale *Maria-Sofia* fu Andrea, dom. a Padova; con usuf. vital. a Sersale *Maria-Sofia*, ecc. come contro.
» » »	276298 276299 276300	140 — 140 — 140 —	Massa Fiorinda, Massa Gennaro, Massa Renato } fu Andrea minori sotto la p. p. della madre Sersale *Sofia* fu Andrea, ved. Massa dom. a Padova; con usuf. vital. come la precedente.	Massa Fiorinda, Massa Gennaro, Massa Renato } fu Andrea minori sotto la p. p. della madre Sersale *Maria-Sofia* ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente.
»	347245	2.545 —	Massa Fiorinda, Renato e Gennaro fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale di Cerisano *Sofia* fu Andrea, ved. Massa, dom. a Padova; con usuf. vital. a Sersale di Cerisano *Sofia* fu Andrea, ved. Massa dom. a Padova.	Massa Fiorinda, Renato e Gennaro fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale di Cerisano *Maria-Sofia* fu Andrea ved. Massa e *moglie in seconde nozze di Dondi dell'Orologio Lionello* dom. a Padova; con usuf. vital. a Sersale di Cerisano *Maria-Sofia* fu Andrea ved. ecc. come la precedente.
»	369269	500 —	Massa Fiorinda, Gennaro e Renato fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale *Sofia* ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.	Massa Fiorinda, Gennaro e Renato fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale *Maria-Sofia* ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente.
»	230253	1.500 —	Di Palma *Vincenzo*, Tommaso, Angiola e Giustina-Giovanna, fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Rita Antonietta, ved. Di Palma, dom. a Vico Equense (Napoli).	Di Palma *Vincenza*, Tommaso, Angiola e Giustina Giovanna fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre *Rita* o *Rito*, Antonietta, ved. ecc. come contro.
»	319239	50.000 —	Martinengo Giuseppina di Paolo, moglie di *Mazzotto* Luciano, dom. a Valdagno (Vicenza).	Martinengo Giuseppina di Paolo moglie di *Marzotto* Luciano dom. come contro.
3,50 % »	393313 393314	105 — 42 —	Albino Giovanna di Pietro moglie di Pastine *Gerolamo* fu Gregorio, dom. a Genova, vincolate.	Albino Giovanna di Pietro moglie di Pastine *Giovanni Battista-Gerolamo* fu Gregorio, dom. a Genova, vincolate.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 5 % »	255503 275884	195 — 180 —	Montano *Anna* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Pesce Maria Giuseppa ved. di Montano Pietro, dom. a Stigliano (Potenza)	Montano *Adelina-Anna* fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	339073	130 —	Montano *Anna* fu *Rocco*, minore sotto la p. p. della madre Pesce Maria Giuseppa ved. di Montano *Rocco*, dom. a Stigliano (Potenza)	
»	168166	600 —	*Stancato* Pietro di Giuseppe, dom. a New York.	*Stancato* Pietro di Giuseppe, dom. a New York.
3,50 %	185817	70 —	Ajelli *Anacleto* fu Natale, dom. a Milano.	Ajelli *Primo-Anacleto, detto Anacleto* fu Natale, dom. a Milano.
»	311344	140 —	*Raineri Luigia* fu Spirito, moglie di Scifoni Lorenzo, dom. a Busca (Cuneo).	*Rainero Nicolina-Luigia* fu Spirito moglie di Scifone Lorenzo, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1823)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 266 — Numero del certificato provvisorio: 5134 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Ditta fratelli Leonardi di Catania — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 267 — Numero del certificato provvisorio: 2793 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Livorno — Intestazione: Barbani Gemma fu Antonio, domic. a Livorno — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 268 — Numero del certificato provvisorio: 8013 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Bergami Sonnino di Pietro, domic a Ferrara — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 269 — Numero del certificato provvisorio: 335 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 14 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Mogadiscio (Somalia) — Intestazione: Ismail Uaarsama, domic. a Mogadiscio (Somalia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 270 — Numero del certificato provvisorio: 5821 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Malfigliaccio Carmelo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 5621 — Consolidato: 5 % — Data di emissione. 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Baronti Ferruccio fu Emilio, domic. alla Spezia — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 272 — Numero del certificato provvisorio: 5620 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: La Spezia — Intestazione: Sardi Luigi fu Pietro, domic alla Spezia Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 274 — Numero del certificato provvisorio: 14367 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Frosinone — Intestazione: Massa Domenico fu Andrea, domic. ad Ausonia (Frosinone) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 275 — Numero del certificato provvisorio: 9380 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Damini Irene di Annibale · Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 276 — Numero del certificato provvisorio. 2159 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Polesinanti Achille fu Benvenuto, domic. a Sabbioncello San Vittore (Ferrara) — Capitale: L 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 277 — Numero del certificato provvisorio: 3866 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Grillo Giovan Vincenzo fu Luigi, domic. a Milocca (Caltanissetta) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 278 — Numero del certificato provvisorio: 21631 — Consolidato: 5 % — Data di emissione omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Antichini Augusto fu Terzo, domic. a Chianni (Pisa) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 279 — Numero del certificato provvisorio: 4841 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Peruch Martino, domic. a Bibano di Codega (Treviso) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 281 - Numero del certificato provvisorio: 5903 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Basiaco Antonio fu Giovanni, domic. a Montana (Pola) — Capitale: L. 300

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 - Numero del certificato provvisorio: 4611 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 22 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Scavazzon Patrizio fu Giovanni, domic a Torre (Padova) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 285 — Numero del certificato provvisorio: 24712 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Goracci Pietro fu Giorgio, domic. a Castiglione Ugolino (Perugia) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 287 - Numero del certificato provvisorio: 1796 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Cagliari — Intestazione: Congregazione di carità di Serramanna (Cagliari) - Capitale: L. 5000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 288 - Numero del certificato provvisorio: 19218 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Mendolera Salvatore — Capitale: L 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 289 — Numero del certificato provvisorio: 12822 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Mariotti Giuseppe fu Pietro, domic. a Casole d'Elsa (Siena) — Capitale: L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 291 - Numero del certificato provvisorio: 6771 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Biamonti Abele domic. a Ventimiglia (Imperia) — Capitale: L. 500

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(768)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 328)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 14 maggio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Banca popolare Milano — Titoli del Debito pubblico: buoni tesoro settennali 1 — Capitale: L. 1000, con scadenza 15 febbraio 1928

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2196 — Data: 23 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Piccirillo Gennaro fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 90, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1933

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1306 — Data: 3 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorato Debito pubblico — Intestazione: Morosetti Carlo Alberto — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 3 - Rendita: L. 655, consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 22 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1655)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*) Avviso n 227.

È stato chiesto il tramutamento, in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % n 407610 della rendita annua di L. 367,50 intestato a Garosci Giovanni fu Giovanni, domiciliato in Torino, con ipoteca a favore di Armisiglio Celestina fu Giuseppe, moglie del titolare, in garanzia della sua dote.

Essendo detto certificato mancante dell'intero secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) già adibito per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento del debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 278

Roma, addì 14 gennaio 1933 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(149)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 222.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % n 206941 per la rendita annua di L. 38,50, intestato a Liatti Maria, Angelo e Carlo fu Felice, minori sotto la patria potestà della madre Boffa Bes Enrichetta di Lorenzo, domiciliata in Tavigliano (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n 298

Roma, 31 dicembre 1932 Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(130)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.